

REGOLAMENTO DIDATTICO
del Corso di Studio Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza Mod. C

Articolo 1 - Finalità del Regolamento	4
Articolo 2 - Definizioni	4
Articolo 3 - Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata	5
Articolo 4 - Accesso al Corso di Studio	5
Articolo 5 - Obiettivi formativi	6
Articolo 6 - Modalità di erogazione della didattica	7
Articolo 7 - Tipologia di attività didattica	8
Articolo 8 - Attività a scelta dello studente	8
Articolo 9 - Tirocini curriculari e cliniche legali	9
Articolo 10 - Riconoscimento di crediti per competenze e abilità professionali acquisite.....	9
Articolo 11 - Studio all'estero	9
Articolo 12 - Internazionalizzazione della didattica	10
Articolo 13 - Materiale didattico degli insegnamenti. Doveri dei docenti titolari di insegnamento.....	10
Articolo 14 - Coerenza tra i cfu e gli obiettivi formativi specifici	11
Articolo 15 - Propedeuticità	11
Articolo 16 - Assistenza e tutorato	11
Articolo 17 - Attività a libera scelta dello studente	12
Articolo 18 - Modalità di verifica del profitto	12
Articolo 19 - Prova finale.....	12
Articolo 20 - Prova finale dei percorsi di studio internazionali con rilascio di doppio titolo.....	15
Articolo 21 - Titolo di studio.....	15
Articolo 22 - Calendario delle attività didattiche.....	15
Articolo 23 - Trattamento dei dati personali.....	15
Articolo 24 - Docenti del Corso di Studio	16
Articolo 25 - Organi del Corso di Studio.....	16
Articolo 26 - Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo e organizzazione della assicurazione della qualità.....	16
Articolo 27 - Competenze del Consiglio di Corso di Studio e del Presidente.....	17
Articolo 28 - Servizi amministrativi di riferimento	17
Articolo 29 - Commissione paritetica.....	18
Articolo 30 - Valutazione dell'attività didattica	18
Articolo 31 - Scheda Unica Annuale del Corso di Studio	18
Articolo 32 - Aggiornamento e modifica del regolamento didattico	18
Articolo 33 - Norme finali e di rinvio.....	19
Articolo 34 - Entrata in vigore.....	19

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attività didattiche e gli aspetti organizzativi del Corso di Studio Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza con modalità di erogazione della didattica prevalentemente a distanza (modalità C) ai sensi dell'art. 12, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto e a integrazione delle previsioni del Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 2 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per **Regolamento didattico di Ateneo**, il Regolamento emanato dall'Università, ai sensi del d.m. 23 ottobre 2004, n. 270, con D.R. n. 840 del 2013, e modificato con D.R. 10150 del 30 novembre 2023;
- b) per **Corso di Studio**, il Corso di Studio Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza con modalità di erogazione della didattica prevalentemente a distanza (modalità C);
- c) per **titolo di studio**, la Laurea in Giurisprudenza;
- d) per **Settori Scientifico-Disciplinari**, i raggruppamenti di discipline di cui al d.m. 639/2024 ;
- e) per **ambito disciplinare**, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, come da definizione dei decreti ministeriali;
- f) per **credito formativo universitario** (cfu), il numero intero che misura il volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici del Corso di Studio;
- g) per **obiettivi formativi**, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato;
- h) per **attività formativa**, ogni attività organizzata prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- i) per **curriculum**, l'insieme delle attività formative universitarie ed extra universitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- l) per **locali del Dipartimento**, entrambe le strutture del Dipartimento di Giurisprudenza, ossia la sede di Palazzo Melzi, in via Mazzocchi n. 68, e l'Aulario, in via Raffaele Perla n. 21, entrambi in Santa Maria Capua Vetere (CE);
- m) per **didattica erogativa**, il complesso di quelle azioni didattiche assimilabili alla didattica frontale in aula,

focalizzate sulla presentazione-illustrazione di contenuti da parte del docente (registrazioni audio-video, lezioni in *web conference*, *courseware* prestrutturati o varianti assimilabili);

n) per **didattica interattiva**, il complesso degli interventi didattici del docente tipicamente sotto forma di dimostrazioni o spiegazioni aggiuntive presenti in *faq*, *mailing list* o web forum (dimostrazione o suggerimenti operativi su come si risolve un problema, esercizio e similari), degli interventi brevi effettuate dai corsisti (ad esempio in ambienti di discussione o di collaborazione: web forum, blog, wiki), delle *e-tivity* strutturate (individuali o collaborative), sotto forma tipicamente di report, esercizio, studio di caso, *problem solving*, *web quest*, progetti, produzione di artefatto (o varianti assimilabili), effettuati dai corsisti, con relativo *feed.back*, delle forme tipiche di valutazione formativa, con il carattere di questionari o *test in itinere*.

Articolo 3 - Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di Studio appartiene alla classe LMG-01.
2. Il Corso di Studio si svolge in modalità telematica (modalità C – prevalentemente *online*), è sviluppato in cinque anni e prevede il raggiungimento di 300 CFU.

Articolo 4 - Accesso al Corso di Studio

1. Come previsto dal d.m. n. 270 del 2004, come modificato dal d.m. 6 giugno 2023 n. 96 e del 19 dicembre 2023 n. 1649, ai fini dell'ammissione al Corso di Studi è necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo equiparato conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
2. Per il Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza non è prevista la programmazione locale degli accessi. È tuttavia prevista, in base alla normativa vigente che impone la verifica delle competenze possedute al momento dell'immatricolazione e l'attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) una prova iniziale volta a verificare il corretto uso della lingua italiana nonché l'effettivo possesso o l'acquisizione di una buona cultura generale e una adeguata preparazione iniziale. L'eventuale esito negativo della verifica comporta l'attribuzione di un obbligo formativo aggiuntivo.
3. Gli studenti iscritti con attribuzione di obbligo formativo aggiuntivo devono seguire attività di recupero, secondo le modalità indicate nella relativa pagina del sito del Dipartimento: <https://www.giurisprudenza.unicampania.it/dipartimento/avvisi/2762-verifica-delle-conoscenze-in-ingresso-2>.
4. Le attività formative aggiuntive di cui al precedente comma si svolgono sotto la vigilanza di un coordinatore cui il Consiglio di Dipartimento ha conferito delega.
5. Gli studenti che non partecipano alla prova e che non l'hanno sostenuta presso altri Atenei ricevono automaticamente l'attribuzione di Obblighi formativi aggiuntivi e sono pertanto obbligati a seguire gli incontri

formativi di cui comma 3.

6. Le modalità di verifica del superamento degli OFA sono definite al seguente link:
<https://www.giurisprudenza.unicampania.it/dipartimento/avvisi/2762-verifica-delle-conoscenze-in-ingresso->

Articolo 5 - Obiettivi formativi

1. Il Corso di Studio consente di acquisire, al termine del percorso unitario quinquennale, la laurea magistrale in Giurisprudenza.

2. Il Corso di Studio garantisce adeguata formazione nelle materie giuridiche, sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, in riferimento ai settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella allegata al d.m. del 25 novembre 2005, e favorisce l'acquisizione delle abilità di interpretazione e applicazione degli istituti giuridici necessarie per l'accesso alle seguenti professioni, individuate secondo la Classificazione delle Professioni ISTAT – CP2011, sezione “2.5.2 – Professioni legali”: 1. Avvocati – (2.5.2.1.0); 2. Esperti legali in imprese – (2.5.2.2.1); 3. Esperti legali in enti pubblici – (2.5.2.2.2.); 4. Notai – (2.5.2.3.0); 5 Magistrati – (2.5.2.4.0). Si fa riferimento in particolare alle tradizionali professioni legali (avvocato, magistrato, notaio) e a diversi profili professionali in ambito pubblico e privato (esperto legale in impresa o in enti pubblici, specialista della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione, specialisti in pubblica sicurezza, ricercatori e professori universitari in ambito giuridico, *etc.*) e nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle Istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nei sindacati, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano utili anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali. Potranno altresì operare nel settore del diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie e in tutti i contesti in cui sono richieste capacità interdisciplinari di analisi, valutazione e decisione in ambito giuridico.

3. In particolare, il Corso si propone di fornire una cultura giuridica avanzata, dotando gli studenti degli strumenti, nozionistici e metodologici, necessari alla comprensione, interpretazione e applicazione di qualsiasi disposizione giuridica (di derivazione nazionale, internazionale o europea), nonché adeguate conoscenze economiche e linguistiche, stimolando capacità analitiche, critiche, di argomentazione e di inquadramento normativo, oltre che economico-sociale, anche in chiave comparatistica.

4. Principali obiettivi formativi qualificanti sono pertanto:

- consentire l'acquisizione delle conoscenze disciplinari e degli strumenti metodologici necessari a inquadrare, affrontare e risolvere questioni giuridiche, anche complesse, e di dimensione nazionale, europea e internazionale, che si pongono nella società odierna, con piena consapevolezza delle loro implicazioni etiche, sociali ed economiche;
- consentire l'acquisizione di conoscenze storico-giuridiche e filosofico-giuridiche, che consentano un'adeguata contestualizzazione dei fenomeni giuridici;
- consentire l'acquisizione di capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, anche con l'uso di strumenti informatici;
- consentire l'acquisizione di capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di ricerca, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto, tenendo conto sia della

giurisprudenza che della dottrina

- consentire la comprensione ed il governo delle forti trasformazioni che caratterizzano l'esperienza giuridica contemporanea;

- consentire l'applicazione delle proprie abilità e conoscenze a tematiche innovative in ambiti interdisciplinari, nonché l'elaborazione di idee e soluzioni originali, anche in contesti di ricerca.

5. A questi fini, il Corso di Studio garantisce che la formazione dello studente sia coerente con gli obiettivi formativi della classe, orientando a questi i contenuti del corso, e predispone un progetto formativo che consenta allo studente di mettere a frutto le conoscenze e le competenze acquisite e di seguirne lo sviluppo in modo proprio, sia sotto il profilo tecnico che metodologico.

6. Le discipline afferenti agli ambiti di base devono garantire la piena acquisizione delle conoscenze indicate nell'Allegato al DM 1649/2023. Le laureate e i laureati devono essere in grado di:

- lavorare in gruppo, anche con funzioni di coordinamento e in contesti interdisciplinari;

- operare in autonomia e inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro, anche con funzioni di elevata responsabilità;

- saper argomentare, oralmente e per iscritto, in maniera logica, rigorosa ed efficace, con interlocutori specialisti e non specialisti;

- utilizzare i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza;

- aggiornare e arricchire autonomamente le proprie conoscenze e competenze in modo da contrastarne l'obsolescenza.

7. Oltre l'italiano, le laureate e i laureati devono essere in grado di utilizzare fluentemente almeno una lingua dell'Unione Europea.

Articolo 6 - Modalità di erogazione della didattica

1. La didattica è erogata con modalità prevalentemente a distanza, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.
2. Lezioni, verifiche *in itinere* obbligatorie, ricevimenti studenti e assistenza per tutorato e orientamento, si svolgeranno *online*. Le lezioni relative alle materie opzionali si svolgeranno in modalità sincrona. Si svolgerà in modalità sincrona anche il 20% del monte ore delle attività di didattica frontale. È possibile per gli studenti richiedere al singolo docente che la partecipazione a incontri di tutorato, orientamento e supporto per la stesura della tesi finale si svolga in presenza, presso le sedi del Dipartimento.
3. Tutto il materiale didattico è messo a disposizione degli studenti su piattaforma *e-learning*, che risulta dotata di tutte le caratteristiche tecniche indicate nell'All. 1, dm 1835/2024 al momento dell'iscrizione all'anno accademico di riferimento, senza distinzione in semestri.
4. Ciascun credito formativo universitario del Corso di studio corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente. Le singole lezioni frontali hanno una durata massima di 30 minuti circa. In relazione alla materia oggetto di studio e alle specifiche esigenze del corso, è consentito ai docenti corredare le lezioni di ulteriore materiale didattico, accessibile allo studente nella sezione dedicata della piattaforma. Strumento d'uso comune a tutti i docenti sono le *slide* illustrative di supporto alla didattica frontale.
5. All'interno di ogni insegnamento è prevista una quota di *e-tivity*. Ogni lezione è corredata da prove pratiche connesse all'argomento volta per volta trattato (stesura di massime redazionali e pareri, compilazione di *test* a risposta multipla, svolgimento di esercizi, discussioni in gruppo, letture guidate, *etc.*, secondo la discrezionale valutazione del docente). Le esercitazioni svolte dallo studente sono poi corrette, in relazione alla natura della prova, mediante sistemi di valutazione automatizzati (per le domande a risposta multipla) ovvero con intervento diretto del docente (anche con il supporto di *tutor* didattici), che tempestivamente restituisce *feedback* sul livello di apprendimento acquisito, con eventuali consigli o suggerimenti, mediante l'apposito applicativo del quale è corredata la piattaforma Moodle. Le relative valutazioni serviranno esclusivamente come strumento di autovalutazione o di supporto nella verifica dei livelli di apprendimento. Sono poi possibili ulteriori interazioni tra docente e studente mediante il sistema di *chat* dedicato, *email* o incontri da remoto o, su richiesta dello studente, in presenza. L'attività pratica svolta non correttamente può essere ripetuta.
6. Nel corso delle lezioni erogate in modalità sincrona, ogni docente prevederà lo svolgimento di esercitazioni il cui superamento consentirà di ottenere un punto di premialità ai fini della valutazione finale.
7. I singoli docenti organizzano inoltre, *online* o in presenza, *webinar* (cicli di seminari *online* su specifici temi e/o attività di *problem solving* su casi concreti) che prevedano una partecipazione attiva da parte degli studenti; *forum*, nei quali si richiede allo studente la soluzione a una situazione problematica, attivando le conoscenze acquisite in un'attività di *problem solving*; gruppi di lavoro tematici, con attività collaborativa centrata sulla realizzazione di un progetto (*project work*) e sull'interazione tra studenti, che consente di attivare, mettendole in pratica, le conoscenze acquisite attraverso l'utilizzo delle video-lezioni, degli *e-content*, della partecipazione a *webinar* di approfondimento e dello studio individuale; *wiki*, ossia produzione condivisa di elaborati su

argomenti individuati dai docenti dei singoli insegnamenti; *case study*, con analisi individuale o di gruppo, guidata e valutata dal docente, di materiali messi a disposizione del docente e riguardanti un caso reale o simile

alla realtà; laboratori che prevedono la realizzazione di prodotti di apprendimento o varianti assimilabili, effettuati dagli studenti.

8. La parte del corso dedicata alla didattica erogativa è finalizzata all'acquisizione delle conoscenze necessarie che saranno successivamente sviluppate grazie all'approccio interattivo; l'approccio interattivo propone occasioni di interazione dei *tutor* e del docente con singoli studenti o gruppi di studenti e interazioni studente-studente per un'attività collaborativa e lo sviluppo di un migliore spirito critico.

9. L'erogazione dei servizi formativi avviene 24 ore su 24 per tutte le attività formative fruibili in modalità asincrona e in tempi e modalità programmate per gli eventi *live*, in modalità sincrona o in presenza.

10. Non si può accedere all'esame finale di profitto prima di aver visualizzato tutte le lezioni del corso.

11. L'offerta formativa può essere integrata con 'cliniche legali', con taglio preferibilmente multidisciplinare, per minimo di 3 cfu e un massimo di 6 cfu.

12. Si svolgono di regola in presenza, presso i locali dei Dipartimenti, esami di profitto, sedute di laurea, laboratori e altre attività seminariali.

13. Tutti gli studenti iscritti hanno comunque accesso ai locali del Dipartimento, con disponibilità di utilizzo di aule, laboratori, sale per lo studio e lettura e biblioteca.

Articolo 7 - Tipologia di attività didattica

1. L'attività didattica viene svolta nella forma della didattica frontale, mediante lezioni, esercitazioni e seminari, secondo la logica erogativa e interattiva di cui all'articolo precedente.

2. L'organizzazione didattica del corso di studio a distanza valorizza:

- la multimedialità, realizzando un'effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;
- l'interattività con i materiali, allo scopo di favorire percorsi di studio personalizzati e di ottimizzare l'apprendimento;
- l'interattività umana, con la valorizzazione di tutte le tecnologie di comunicazione in rete, al fine di favorire la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
- l'adattività, ovvero la possibilità di personalizzare la sequenzializzazione dei percorsi didattici sulla base delle performance e delle interazioni dell'utente con i contenuti online.

3. Pur ammettendo una certa flessibilità in considerazione della peculiarità del Corso di Studio, dato che alcuni corsi più progettuali hanno bisogno di quote maggiori di didattica integrativa, mentre altri più teorici di maggiore didattica erogativa, tendenzialmente didattica erogativa e didattica integrativa sono parimenti distribuite (per esempio, 1 ora di lezione è ripartita in 30 minuti di didattica erogativa e 30 minuti di didattica integrativa, e a ogni singolo cfu corrispondono 3 ore di didattica erogativa e 3 ore di didattica integrativa).

4. Sono inoltre previste, quali ulteriori forme di attività didattica, il ricevimento studenti, l'assistenza per tutorato e orientamento, verifiche *in itinere*, assistenza alla redazione della tesi finale, tutorato per attività di *stage* e/o tirocinio professionalizzante, partecipazione a Conferenze e viaggi di studio, partecipazione alla mobilità studentesca internazionale (Progetto Erasmus, *etc.*).

5. Ogni cfu corrisponde a 6 ore di lezione frontale o attività didattica equivalente. I regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Articolo 8 - Attività a scelta dello studente

1. Gli studenti possono scegliere, a completamento delle materie comuni del piano di studi, una combinazione di insegnamenti opzionali e a scelta per un totale di 18 cfu. Tali insegnamenti, previsti per gli anni di corso secondo, terzo e quinto, andranno individuati tra diversi profili che il Corso di Studi, sulla base di diverse vocazioni culturali e professionali, struttura per i diversi canali.
2. Sono previsti altresì esami a scelta vincolata.
3. Lo svolgimento della didattica frontale relativa agli insegnamenti opzionali avviene con modalità telematica, sincrona.

Articolo 9 - Tirocini curriculari e cliniche legali

1. Al fine di conseguire i crediti previsti dal Piano di studio per lo svolgimento di 'Altre attività' finalizzate a consentire il completamento della formazione teorica con la maturazione di competenze applicative e della capacità di operare in situazioni complesse con l'utilizzo di strumenti interdisciplinari, nonché di orientare le future scelte professionali, gli studenti possono svolgere tirocini curriculari ovvero frequentare le cliniche legali e i laboratori previsti, con riguardo a ciascun settore disciplinare, nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di laurea.
2. Gli studenti possono svolgere tirocini curriculari facoltativi e partecipare facoltativamente ai laboratori o alle cliniche legali, senza acquisizione di crediti formativi. In caso di richieste di partecipazione a laboratori o cliniche legali in numero eccedente la capienza massima prevista, prevalgono le richieste finalizzate al conseguimento di crediti obbligatori.
 3. I tirocini formativi possono svolgersi presso enti o istituti di ricerca o altri soggetti pubblici o privati, italiani, europei o internazionali, finalizzati all'acquisizione di competenze applicative e abilità relazionali e organizzative.
4. Le Cliniche legali sono a numero chiuso. Gli studenti devono obbligatoriamente registrarsi entro il termine indicato sulle relative pagine web e non possono superare il numero di 30 per ciascuna.
5. Salvo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, al fine di conseguire i crediti obbligatoriamente previsti dal piano di studio, i tirocini possono essere svolti e i laboratori e le cliniche legali possono essere frequentati solo a partire dall'avvio dell'anno di corso in cui sono previste le relative attività nel piano di studio.
6. Per ciascuno tirocinio deve essere formalmente individuato un tutor esterno, incaricato della supervisione e garante della coerenza dell'attività lavorativa svolta in un'azienda o in un ente con gli obiettivi di apprendimento del corso di laurea. Tale tutor è altresì tenuto a svolgere una breve relazione sull'attività svolta dallo studente durante lo stage.

7. Prima dell'avvio, l'attività di tirocinio deve essere approvata dal Tutor accademico indicato dal tirocinante.

Articolo 10 - Riconoscimento di crediti per competenze e abilità professionali acquisite

1. Per le competenze e abilità professionali acquisite e certificate secondo la normativa vigente in materia di cui agli artt. 5, comma 7, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, 4, comma 3, d.m. 16 marzo 2017, d.m. 19 dicembre 2023, n. 1649, art. 4, co. 4 e dal Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Dipartimento, possono essere riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio, su istruttoria della Commissione pratiche studenti, crediti fino al massimo di 12 cfu totali, sulla base della attinenza alle discipline di cui alle attività formative contemplate nel piano di studi e tenendo conto della durata dello svolgimento dell'attività mediante la quale le competenze ed abilità professionali sono state conseguite.

Articolo 11 - Studio all'estero

1. Lo studente può svolgere parte dei propri studi presso Università straniere o istituzioni equiparate con le quali l'Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca e/o accordi bilaterali che prevedano il conseguimento di cfu.
2. Possono essere riconosciute come attività formative svolte all'estero la frequenza di corsi di insegnamento e il superamento di esami di profitto per il conseguimento di cfu, la preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, ulteriori attività formative, attività extracurricolari.

Articolo 12 - Internazionalizzazione della didattica

1. Al fine di realizzare la dimensione internazionale dell'offerta formativa, il Corso di Studio prevede, sulla base di convenzioni stipulate dall'Ateneo con Atenei stranieri, programmi di formazione con periodi di mobilità strutturata all'estero e rilascio del Doppio titolo di studio.
2. Per i percorsi di studio internazionale con rilascio del Doppio titolo, l'organizzazione della didattica è rimessa all'Accordo internazionale e agli organi ivi previsti. Ove si debba derogare a quanto stabilito nel presente Regolamento, conformemente a quanto previsto nell'art. 34 del Regolamento generale di Ateneo, le proposte di deroga sono elaborate dal Consiglio di Corso di Studio e sono adeguatamente motivate. Esse sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento e del Senato Accademico ed esplicitamente dichiarate all'interno delle convenzioni che regolano il corso di studio.

Articolo 13 - Materiale didattico degli insegnamenti. Doveri dei docenti titolari di insegnamento

1. Ogni docente è tenuto a svolgere le attività dell'insegnamento che gli è stato affidato, il cui programma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento, come previsti dal presente Regolamento.
2. I docenti titolari di insegnamenti di base o caratterizzanti registrano le lezioni di didattica frontale e fornire

l'ulteriore materiale didattico necessario per lo svolgimento del Corso, fra cui eventuali domande di blocco con relative risposte corrette e sbagliate, diapositive delle lezioni, attività pratiche da far svolgere agli studenti, ulteriore eventuale documentazione didattica.

3. I docenti titolari di insegnamenti di base o caratterizzanti devono verificare prima dell'inizio dell'anno accademico se il materiale didattico prodotto negli anni accademici precedenti e caricato sulla piattaforma informatica in relazione al loro insegnamento è da considerarsi ancora attuale, e dare tempestiva comunicazione delle eventuali esigenze di aggiornamento. Devono in particolare segnalare la necessità di registrare nuovamente una o più lezioni del corso o rivedere i testi delle esercitazioni assegnate.

4. Le lezioni registrate in relazione a un anno accademico possono essere utilizzate anche per i tre anni accademici successivi, purché il docente titolare dell'insegnamento non segnali la necessità di registrare

nuovamente una o più lezioni del corso ovvero non sia cessato dall'incarico, in quest'ultimo caso salvo che autorizzi espressamente l'uso delle registrazioni anche per un periodo successivo.

5. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di didattica frontale da parte dei docenti, l'attività di aggiornamento effettuata delle lezioni già precedentemente registrate è equiparata alla registrazione ex novo delle lezioni stesse.

6. Le ore di didattica erogativa sono computabili per il carico didattico del docente nell'anno di registrazione al 100%. Dal secondo anno in poi il valore del carico didattico per la didattica erogativa viene ridotto al 50% dell'impegno. Laddove si rendesse necessario un aggiornamento dei contenuti delle video lezioni, entro i tre anni, saranno computate come carico didattico anche le ore effettivamente impiegate per l'aggiornamento e se le modifiche al corso riguarderanno almeno il 75% del corso stesso, per quell'anno l'impegno didattico tornerà ad essere del 100%. Le ore di didattica interattiva sono computabili per il carico didattico del docente, fatte salve le ore minime da dedicare alla didattica in presenza, nell'anno in cui effettua la registrazione e negli anni successivi in misura variabile e in relazione alle modifiche o agli aggiornamenti del corso.

7. Le ore computabili sono rendicontabili nell'apposito Registro delle lezioni.

Articolo 14 - Coerenza tra i cfu e gli obiettivi formativi specifici

Ogni docente è tenuto a svolgere le attività dell'insegnamento che gli è stato affidato, il cui programma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento, come previsti dal presente Regolamento.

Articolo 15 - Propedeuticità

1. Le propedeuticità previste sono quelle riportate nel Manifesto degli Studi.
2. Variazioni alle propedeuticità possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento nel Manifesto degli studi, secondo le determinazioni del Consiglio di Corso di laurea.
3. In ogni caso la propedeuticità fra gli insegnamenti è quella vigente al momento in cui si sostiene l'esame.

Articolo 16 - Assistenza e tutorato

1. In linea con le determinazioni del Dipartimento di Giurisprudenza, il Corso di Studio dedica particolare attenzione all'assistenza agli studenti nel loro percorso di formazione, anche attraverso il regolare impiego di specifici fondi per garantire un supporto nello studio da parte di tutor disciplinari e organizzando sistematicamente attività di tutorato didattico, sia di primo sostegno sia di recupero, soprattutto a beneficio degli studenti in ritardo con gli esami.
2. Gli strumenti per lo svolgimento delle attività di tutorato a distanza permettono di accedere in rete ad ambienti di apprendimento collaborativo e cooperativo interfacciandosi con altri studenti, nonché di instaurare con il proprio Tutor un dialogo che lo guidi e sia di sostegno per il suo processo formativo.
3. Sono altresì nominati Tutor del Corso di Studio con funzioni di orientamento e monitoraggio.

4. Gli studenti possono richiedere incontri in presenza presso le sedi del Dipartimento.
5. Un Tutor tecnico assume funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere).
6. Gli studenti possono richiedere incontri in presenza presso le sedi del Dipartimento.

Articolo 17 - Attività a libera scelta dello studente

1. Nel piano di studio, tra i crediti a libera scelta dello studente (TAF D), gli studenti dovranno individuare tre insegnamenti a libera scelta da 6 CFU ciascuno tra quelli suggeriti per il corso di laurea.

Articolo 18 - Modalità di verifica del profitto

1. Al termine di ciascun insegnamento o modulo d'insegnamento è previsto un esame di profitto da sostenersi nell'anno di corso e nel semestre indicati dal Manifesto degli studi.
2. Gli esami di profitto si svolgono in presenza presso le sedi del Dipartimento, salve eventuali deroghe previste dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi e registrata con procedura informatica nell'apposito verbale *online*. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30 è possibile concedere la lode. La valutazione di insufficienza può non essere corredata da votazione. Ai fini della valutazione finale si terrà conto e si valorizzerà il lavoro svolto in rete (attività svolte a distanza, quantità e qualità delle interazioni on line, ecc.).
4. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.
5. L'esame finale si svolge di norma in forma orale, ma il Consiglio di Corso di studio, su proposta del docente, può deliberare che si svolgano in forma scritta.
6. La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del docente responsabile dell'attività formativa o, in caso di assenza, di un altro docente dell'Ateneo afferente o riconducibile allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini nominato dal Direttore del Dipartimento. Il docente responsabile dell'attività formativa può operare collegialmente nell'ambito di una commissione approvata dal Consiglio di corso di studio, che assicuri comunque la presenza di almeno due docenti della disciplina, tra cui il titolare dell'insegnamento.
7. Gli esami di profitto sono pubblici e si svolgono prevalentemente in forma orale. In base alla tipologia dell'insegnamento o alla metodologia della didattica, allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi il docente può prevedere forme di verifica non obbligatorie della preparazione attraverso esami scritti o tesine, colloqui, test, che non escludono l'esame finale.

Articolo 19 - Prova finale

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella discussione di una tesi scritta, elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore, su un istituto giuridico ovvero su un argomento di una delle materie relative ad insegnamenti del Corso di laurea, in cui siano riportati i risultati di un'autonoma ricerca scientifica. In caso di dissertazione svolta con relatore titolare di insegnamento in lingua straniera, si prevede un correlatore titolare di insegnamento in materie giuridiche.
2. Lo studente può scegliere di laurearsi discutendo una tesi di tipo "tradizionale" ovvero una tesi "a modello differenziato". Fermo restando l'impegno temporale richiesto per la sua preparazione in relazione al numero dei crediti assegnati, l'elaborato scritto richiede uno sviluppo non inferiore a 240.000 battute (spazi inclusi) per la tesi di tipo "tradizionale" e non inferiore a 80.000 battute (spazi inclusi) per la tesi "a modello differenziato".
3. L'assegnazione della tesi può essere richiesta dopo l'iscrizione al quarto anno di corso e comunque dopo aver conseguito almeno due terzi dei CFU previsti per i primi tre anni. L'esame di laurea non può essere sostenuto prima di 10 mesi dall'assegnazione per le tesi di tipo "tradizionale" e di 3 mesi per le tesi "a modello differenziato".
4. Le tesi sono assegnate esclusivamente dai docenti incaricati di insegnamento. I docenti possono continuare a seguire le tesi assegnate anche dopo aver abbandonato l'incarico di insegnamento, altrimenti esse sono prese in carico dal nuovo docente incaricato. Ciascun docente non può rifiutare l'assegnazione di una tesi se non ne ha già in corso almeno 12, indipendentemente dal Corso di studio in cui è incardinato l'insegnamento, e non può seguirne contemporaneamente più di 15. Ai fini del calcolo di tali soglie si assegna alle tesi tradizionali il coefficiente 1 e alle tesi a modello differenziato il coefficiente 0,5. Entro la fine di ogni anno accademico, il Presidente distribuisce al Consiglio di corso di studio un aggiornato prospetto sulle tesi in corso assegnate a ciascun docente, affinché il Consiglio valuti l'equa distribuzione dei carichi.
5. Per ottenere l'assegnazione della tesi lo studente deve recarsi presso l'area didattica, ove è tenuto costantemente aggiornato un registro per ciascun docente, dal quale risulti il numero di tesi assegnate in corso e i docenti che hanno ancora disponibilità per l'assegnazione nei limiti di cui al precedente comma
6. L'ufficio consegna allo studente un modulo prestampato che va sottoscritto dal docente, il quale può rifiutarsi di assegnare la tesi solo ove abbia raggiunto il limite di 12 di cui al comma precedente. Il modulo di assegnazione, firmato dallo studente e dal docente, deve, a pena di decadenza, essere depositato presso l'area didattica entro 10 giorni dalla data di assegnazione.
7. Se la tesi è assegnata in uno degli insegnamenti previsti dal piano di studi per l'ultimo anno di Corso il termine di 10 mesi è ridotto a 6 mesi. La medesima riduzione si applica anche per le tesi assegnate in un insegnamento a scelta, a condizione che tale insegnamento risulti essere, al momento dell'assegnazione della tesi, l'ultimo degli insegnamenti a scelta da sostenere secondo il piano di studio e che il relativo esame di profitto venga effettivamente sostenuto quale insegnamento a scelta dell'ultimo anno di corso. In ogni caso i termini sono ridotti a 4 mesi qualora la tesi venga assegnata quando lo studente abbia già completato il percorso di formazione superando tutte le prove previste dal proprio piano di studio. A pena di decadenza, l'esame di laurea deve essere sostenuto entro 3 anni dall'assegnazione di una tesi di laurea di tipo "tradizionale" ed entro

2 anni dall'assegnazione di una tesi "a modello differenziato". Il termine può essere prorogato dal docente che ha in carico la tesi per un massimo di 2 volte. Ogni proroga ha la durata di 1 anno. A pena di nullità il modulo per la proroga, debitamente firmato dal docente che ha in carico la tesi, dev'essere depositato presso l'Ufficio amministrativo dell'Area didattica del Dipartimento prima che scada il termine di decadenza. È possibile in qualsiasi momento rinunciare alla tesi assegnata. La rinuncia deve essere presentata con il visto del docente che aveva in carico la tesi e comporta che i termini decorrono ex novo dall'assegnazione di una nuova tesi.

8. L'eventuale cambiamento del titolo della tesi, concordato tra il docente assegnante e lo studente, deve essere comunicato mediante un apposito modulo, firmato dal docente e tempestivamente consegnato all'Ufficio amministrativo dell'Area didattica del Dipartimento. Il cambio non incide sui termini previsti per la discussione della tesi.

9. All'atto della consegna della tesi presso la Segreteria studenti deve essere consegnata copia del modulo di assegnazione e di quello di eventuale cambiamento del titolo da cui risulti la conformità del titolo dell'elaborato rispetto all'assegnazione o modifica.

Articolo 19 bis – Votazione della prova finale

1. Per la votazione della prova finale, in aggiunta al punteggio di base costituito dalla media aritmetica delle votazioni riportate negli esami di profitto ed eventualmente incrementato ai sensi del comma 2 del presente articolo, la Commissione di laurea può attribuire fino ad un massimo di 8 punti per le tesi "tradizionali" e fino ad un massimo di 3 punti per le tesi "a modello differenziato". Per le tesi "tradizionali", se il punteggio di base è di 101/110 è possibile attribuire anche 9 punti, ma non la lode; per la tesi "a modello differenziato", se il punteggio di base è di 106/110 è possibile attribuire 4 punti e anche la lode.

2. Il punteggio di base costituito dalla media aritmetica delle votazioni riportate negli esami di profitto è incrementato, non oltre un massimo di complessivi 3 punti, in relazione alle seguenti situazioni:

a) conseguimento della laurea con iscrizione in corso: incremento di 2 punti, per gli studenti che conseguono la laurea entro i 5 anni della durata legale del Corso; per gli studenti transitati da altri Corsi di studio o già laureati e iscritti con abbreviazione di percorso a seguito del riconoscimento dei crediti precedentemente conseguiti, l'incremento è riconosciuto ove conseguano il titolo in corso e senza che siano mai stati iscritti fuori corso nei precedenti Corsi di studio;

b) svolgimento e discussione della tesi di laurea in lingua straniera: incremento fino a 1 punto, valutato e definito dalla Commissione dell'esame finale, per gli studenti che, in una disciplina non linguistica, d'intesa con il relatore abbiano elaborato la tesi e svolto la discussione in una delle lingue straniere erogate nell'anno accademico di assegnazione della tesi nell'ambito del corso di studio;

c) svolgimento di attività di stage curriculare non obbligatorio: incremento di 0,5 punti per stage curriculare non obbligatorio di durata pari ad almeno 150 ore e di 1 punto per stage curriculare non obbligatorio di durata pari ad almeno 300 ore; l'incremento è riconosciuto su parere conforme della competente Commissione tirocini, previo esame della relativa documentazione (registro presenze e scheda valutativa firmate dal

responsabile della struttura ospitante o da un suo delegato) e valutazione della relazione finale dettagliata – non inferiore a 40.000 battute (spazi inclusi) – sulle attività svolte e le competenze acquisite, redatta dallo stagista e vistata dal tutor aziendale e dal tutor accademico.

d) partecipazione a progetti di mobilità in UE o extra UE: incremento di 1 punto, per la partecipazione, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020, a progetti di mobilità per periodi non inferiori a 6 mesi e durante i quali abbiano conseguito non meno di 8 CFU.

e) partecipazione a percorsi internazionali con rilascio del doppio titolo: incremento di 2 punti.

Articolo 20 - Prova finale dei percorsi di studio internazionali con rilascio di doppio titolo

1. Gli studenti iscritti a percorsi di studi internazionali con rilascio del doppio titolo sulla base di accordi conclusi con Università straniere al termine del percorso di studi sostengono un esame di laurea consistente nella discussione di un elaborato scritto, redatto sotto la supervisione di un docente italiano e di uno straniero, nella lingua dell'Università di provenienza e corredato da una sintesi nella lingua dell'Università partner.

2. La discussione si tiene nella sede della Università di provenienza davanti a una Commissione di laurea composta secondo le previsioni dell'ordinamento didattico, sulla base degli accordi conclusi con l'Università straniera di riferimento. La partecipazione alla Commissione dei docenti dell'Università *partner*, se tecnicamente possibile, può avvenire anche mediante l'ausilio di strumenti di comunicazione a distanza.

Articolo 21 - Titolo di studio

Al termine del ciclo di studi e con il superamento della prova finale si consegue il titolo di Dottore Magistrale in Giurisprudenza.

Articolo 22 - Calendario delle attività didattiche

1. L'anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Non è prevista la distinzione in semestri.
3. Le indicazioni specifiche sull'attività didattica del Corso sono indicate nel calendario didattico approvato ogni anno dal Consiglio di Dipartimento prima dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali

1. Tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali degli studenti iscritti al Corso di Studio e dei docenti titolari di insegnamenti sono riportate agli allegati 1 e 2.

2. Prima dell'avvio delle attività di registrazione e predisposizione del materiale didattico, i docenti titolari di insegnamento devono compilare e consegnare presso la segreteria di direzione del Dipartimento il modulo di liberatoria di cui all'allegato 3.

Articolo 24 - Docenti del Corso di Studio

I docenti del Corso di Studio sono indicati nel documento di programma didattica del Corso di Studio, pubblicato anche sul sito istituzionale del Dipartimento.

Articolo 25 - Organi del Corso di Studio

1. Sono organi del Corso di studio:
 - a. il Presidente del Consiglio di Corso di studio;
 - b. il Consiglio di Corso di studio

Articolo 26 - Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo e organizzazione della assicurazione della qualità

1. Il Corso di Laurea afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza.
2. Ai sensi dell'art. 33, comma 8, dello Statuto di Ateneo, è eletto un Presidente del Consiglio di Corso cui è affidata la direzione didattica e organizzativa del corso nonché la responsabilità del processo di qualità della didattica dei corsi di studio.
3. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio di corso, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e riferisce in Consiglio di Dipartimento sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso di Laurea.
4. Il Presidente del Corso è coadiuvato nella sua attività dal Referente per la Qualità e da un Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità (AQ) designati dal Consiglio di Corso di Laurea.
5. Il Gruppo AQ risulta composto da 5 docenti afferenti al Consiglio di Corso, da una unità del personale tecnico-amministrativo afferente all'Area didattico e da uno studente individuato tra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di studio.
6. È compito del Referente per la qualità assicurare che siano regolarmente espletate le attività di autovalutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Referente riferisce periodicamente in Consiglio di Corso di studio e, almeno una volta l'anno, in Consiglio di Dipartimento in merito alle attività svolte e si relaziona con la Commissione Paritetica Docenti -Studenti.
7. È compito del Gruppo AQ, con il coordinamento del Referente, redigere annualmente il commento sintetico alla Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA e periodicamente il Rapporto di riesame ciclico, secondo quanto

previsto dalla normativa vigente, tenendo anche conto delle relazioni annuali elaborate dalla Commissione Paritetica Docenti- Studenti. La SMA, completa del commento, è discussa e approvata dal Consiglio di corso di studio per la successiva approvazione in Consiglio di Dipartimento e trasmissione all'Ufficio Didattico nonché alla Commissione di gestione dell'Assicurazione della qualità. Il Rapporto di Riesame Ciclico, seguendo la procedura prevista dalla normativa primaria, è approvato dal Consiglio di Dipartimento, a seguito di previa approvazione in Consiglio di Corso di studio, attenendosi alle indicazioni fornite dalla Presidio AQ di Ateneo e dei Nuclei di Valutazione.

8. Il sistema di Assicurazione della Qualità del Corso di studio, progettato per indentificare le esigenze degli studenti e di tutte le parti interessate, si avvale, in conformità alle previsioni normative, delle attività e dei pareri del Comitato di indirizzo, composto dal Direttore, dal Presidente del Consiglio di Corso, da docenti del corso e da rappresentanti degli studenti, indicati dal Consiglio di Corso, nonché da rappresentanti dei principali stakeholders, con funzioni consultive in ordine all'efficacia dei percorsi formativi.

Articolo 27 - Competenze del Consiglio di Corso di Studio e del Presidente

1. Il Consiglio dei Corsi di Studio è costituito ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.
2. Possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Corso i professori a contratto e i supplenti, senza concorrere alla formazione del numero legale, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto.
3. Spettano al Consiglio di Corso tutte le competenze previste dal RDA nonché quelle eventualmente delegate dal Consiglio di Dipartimento ai sensi degli artt. 2, comma 3, seconda alinea, e 17, comma 1, seconda alinea, RDA.
4. Il Consiglio di Corso è coordinato dal Presidente, eletto ai sensi dell'art. 33, comma 8, dello Statuto. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e riferisce in Consiglio di Dipartimento sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso di Laurea.

Articolo 28 - Servizi amministrativi di riferimento

1. Il supporto amministrativo per le attività didattiche del Corso di Laurea, a cui lo studente può rivolgersi per le problematiche inerenti alle attività stesse, è di competenza dell'Area Didattica di Dipartimento.
2. Per le questioni e le pratiche relative alla carriera dello studente (immatricolazione, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca, ecc.) la competenza è attribuita alla Segreteria studenti del Dipartimento di Giurisprudenza nonché alle altre strutture di Ateneo competenti.

3. A supporto degli studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro, sono presenti, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, la Commissione Orientamento, la Commissione tutorato nonché un servizio di tutorato e di *coaching*.

Articolo 29 - Commissione paritetica

1. Il Corso di Studio contribuisce ai lavori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento.
2. Il Corso di studio partecipa alla composizione della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento con un componente docente (Professore o Ricercatore, escluso il Presidente di Corso di Studio) e con un componente studente.
3. La Commissione verifica che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'ordinamento didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico.
4. In particolare, in relazione alle attività di Corso di Studio, la Commissione Paritetica
 - svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compresi l'orientamento, il tutoraggio e il placement;
 - individua specifici indicatori per la valutazione dei risultati e formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.

Articolo 30 - Valutazione dell'attività didattica

- 1 L'indagine sull'opinione degli studenti sulla didattica prevede la valutazione da parte degli studenti del docente, della logistica e dell'organizzazione della didattica, nonché dell'interesse degli argomenti trattati.
2. L'indagine sull'opinione degli studenti è condotta mediante una procedura informatica di compilazione di un questionario accessibile dal portale studenti del sito *web* di Ateneo.
3. Lo studente accede alla compilazione dopo che sono state effettuate almeno il 70% delle lezioni previste.

Articolo 31 - Scheda Unica Annuale del Corso di Studio

1. Entro le scadenze, annualmente indicate dal Ministero, viene predisposta una Scheda Unica Annuale (SUA) del Corso di laurea magistrale, in cui vengono inserite tutte le informazioni relative al percorso formativo previsto per la coorte di riferimento.

Articolo 32 - Aggiornamento e modifica del regolamento didattico

1. Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Corso di Studio e dal Consiglio di Dipartimento, entra immediatamente in vigore, e può essere modificato su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Corso di Studio.
3. Il regolamento approvato, e le successive modifiche e integrazioni, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza.

Articolo 33 - Norme finali e di rinvio

1. Ulteriori disposizioni in ordine all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività didattica sono assunte dal Consiglio di Corso di studio.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia d'istruzione universitaria e autonomia didattica delle università, allo Statuto ed ai Regolamenti in vigore presso l'Ateneo.

Articolo 34 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento che prevedono modificazioni al piano di studio del Corso rispetto a quanto già definito, alla data di approvazione del Regolamento, nell'ambito dell'offerta formativa per l'anno accademico ***** entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico *****